



## **REGOLAMENTO**

### **CONFERIMENTO E CONFERMA DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA**

**Emanato con Decreto del Direttore DAFE n. 87 del 21.11.2024**  
**In vigore dal 22 Novembre 2024**

#### **Articolo 1 - Definizione**

La figura del “cultore della materia” è disciplinata da R.D. 4 giugno 1938 n. 1269, art. 42.

Possono essere “cultori della materia”, esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente e ricercatore universitario, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare documentata esperienza ovvero peculiari competenze

#### **Articolo 2 – Ambiti di attività**

Il titolo abilita a far parte delle commissioni per gli esami di profitto e di laurea nelle università, nonché a tenere seminari, esercitazioni ed altre attività didattiche integrative con la supervisione del docente responsabile dell’insegnamento.

#### **Articolo 3 - Condizioni e limiti per accedere al titolo**

Per ottenere il titolo di cultore della materia occorre essere in possesso:

- a) di laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge 341/90 (L) o laurea specialistica/magistrale (LS/LM) rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270 da almeno 3 anni

e, inoltre,

- b) essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
  - 1) Dottorato di ricerca o diploma triennale di specializzazione post-laurea;<sup>[1]</sup><sup>[SEP]</sup>
  - 2) Ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell’Ente di appartenenza;<sup>[1]</sup><sup>[SEP]</sup>

Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso devono essere attinenti con l’insegnamento per il quale viene richiesta l’attribuzione di tale qualifica.

Non è previsto un limite di età per lo svolgimento dell’attività di cultore della materia.

Non può essere nominato cultore della materia chi intrattiene o abbia intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario, che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

I cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell’Università e dei Regolamenti interni, quando compatibili.

#### **Articolo 4 – Conferimento del titolo**

La procedura di conferimento del titolo è attivata da un docente strutturato titolare di un insegnamento ufficiale, il quale presenta e sottoscrive una proposta motivata al Presidente/Coordinatore del Consiglio di corso di studi del quale fa parte (Allegato 1).



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DAFE - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali  
Ufficio Didattica

La proposta deve fare riferimento a un insegnamento coperto dal docente stesso e al relativo settore scientifico disciplinare, deve essere formulata con riferimento al massimo a due insegnamenti<sup>1</sup> dello stesso SSD e, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:

- a) una dichiarazione di disponibilità (Allegato 2), rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso espressamente enuncia la sua volontà di accettare la disciplina dettata dal presente Regolamento e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale; <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- b) un'ulteriore dichiarazione (Allegato 2) dell'interessato di non intrattenere, e di non avere intrattenuto nei due anni precedenti alla richiesta di nomina, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extrauniversitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
- c) il curriculum dell'interessato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale, od equipollente, di almeno uno degli altri titoli previsti dall'art. 3 del presente Regolamento e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con l'insegnamento per il quale si propone la nomina a cultore.

La richiesta va presentata dai docenti interessati nel mese di settembre di ciascun anno.

Le richieste sono vagliate dai Consigli di corso di studio entro il mese di ottobre di ciascun anno e propongono, con apposita delibera, al Consiglio della struttura primaria, la nomina a cultore per uno specifico insegnamento del SSD.

Il Consiglio di struttura primaria dovrà deliberare entro il mese di novembre di ciascun anno. La delibera del Consiglio della struttura primaria dà luogo al provvedimento di nomina da parte del Direttore.

Il Consiglio della struttura primaria può nominare un numero massimo di due cultori per ciascun insegnamento.

La struttura organizzativa della struttura primaria responsabile del procedimento è il Settore Gestione della Didattica.

### **Articolo 5 – Durata del titolo**

Il titolo di cultore della materia ha validità triennale (3 anni accademici) e può essere rinnovata, osservando le stesse modalità del conferimento.

### **Articolo 6 – Diritti**

Le attività connesse al ruolo di cultore della materia non danno diritto ad alcuna retribuzione, in quanto svolte su base volontaria, né danno diritto ad eventuali riserve di posto o costituiscono titolo valutabile in ordine all'attribuzione di posti di ruolo di ricercatore o professore.

Il cultore della materia può fare uso del titolo di "cultore della materia" limitatamente al periodo di attribuzione e con l'obbligo dell'indicazione dell'insegnamento e del settore scientifico-disciplinare in cui è stata conferita. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

---

<sup>1</sup> La limitazione a due insegnamenti è conseguenza della particolarità del titolo accademico concesso. E' evidente che non si può essere esperto su tutti i contenuti previsti dalla declaratoria del SSD cui, in generale, gli insegnamenti fanno riferimento.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DAFE - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali  
Ufficio Didattica

### **Art. 7<sup>[SEP]</sup> Elenchi dei cultori della materia e requisiti di trasparenza**

La struttura primaria, per tramite dei propri uffici, è tenuta alla redazione e all'aggiornamento dell'elenco dei cultori della materia che provvederà a trasmettere, ai responsabili delle segreterie studenti, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle proposte<sup>[SEP]</sup>. Ai fini dei requisiti di trasparenza tale elenco, che dovrà contenere le generalità del cultore, il professore o il ricercatore proponente, la data della delibera del Consiglio di Corso di Studio, la data della delibera del Consiglio della struttura primaria, l'insegnamento per cui è conferita la qualifica e il periodo di validità della stessa, deve essere pubblicato sul sito web di Ateneo.

### **Articolo 8 – Norme finali e transitorie**

Il presente Regolamento viene emanato con provvedimento del Direttore del Dipartimento DAFE ed entra in vigore all'atto della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento.

**ALLEGATO 1**

**MODULO PER LA PROPOSTA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA**

Al Prof. \_\_\_\_\_ Coordinatore del Corso di Studio  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Prof./Dott. \_\_\_\_\_ afferente al Dipartimento/Scuola  
\_\_\_\_\_ inquadrato nel SSD  
\_\_\_\_\_

Propone (nome, cognome, titolo) \_\_\_\_\_

ai fini del conferimento della qualifica di cultore della materia con riferimento al seguente insegnamento di cui il proponente è attualmente incaricato:

Insegnamento	SSD	CFU	Corso di Studio

Tale proposta è corredata dalla documentazione necessaria secondo quanto fissato dall'art. 3 e 4 del "Regolamento per la nomina dei cultori della materia" del Dipartimento DAFE.

Potenza, \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 2

### MODULO PER LA PROPOSTA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Al Prof. \_\_\_\_\_ Coordinatore del Corso di Studio \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003

#### DICHIARA

di essere disponibile al conferimento della qualifica di cultore della materia per il seguente insegnamento:

Insegnamento	SSD	CFU	Corso di Studio

e contestualmente:

- di aver preso visione del “Regolamento per la nomina dei cultori della materia” approvato con provvedimento del Direttore del Dipartimento DAFE \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>svolta e finalizzata esclusivamente all’arricchimento della propria formazione culturale;
- di non fornire e di non aver fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>servizi di tale genere;
- di essere consapevole che il conferimento del titolo di cultore della materia non dà diritto ad eventuali riserve di posto o costituiscono titolo valutabile in ordine all’attribuzione di posti di ruolo di ricercatore o professore.

Alla presente dichiarazione il sottoscritto allega il proprio curriculum e una fotocopia del proprio documento d’identità

Lì, \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_